



PROVINCIA DI IMPERIA

MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO –IMPIANTI TERMICI

SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO

per il conferimento dell'incarico di servizio relativo al controllo degli impianti termici ubicati sul territorio provinciale, ad esclusione dei Comuni di Imperia e Sanremo, ai sensi della Legge del 09 gennaio 1991 n.10 e s.m.i. e del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. C.I.G.: Z 081FA38AC

PREMESSO che:

- la legge del 09 gennaio 1991 n. 10 e s.m.i. reca norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia ed in particolare l'art. 31, comma 3, prevede che " *i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti* ";

- il D.Lgs. del 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i. di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia ha stabilito:

-all'art. 4 che con uno o più criteri del Presidente della Repubblica vengano aggiornate le modalità per progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezioni degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica;

-all'art.9 che le Autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione;

-il regolamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n.74 definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici nonché i criteri per i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione ai sensi del D.Lgs. del 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i. ed, in particolare, all'art. 9, comma 1, stabilisce che ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i., che le Autorità competenti " *effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza* ";

- la legge regionale 29 maggio 2007 n.22 e s.m.i. recante norme in materia di energia ha stabilito:

-all'art.2 che è competenza della Regione la predisposizione di criteri e linee guida in materia di energia, anche in attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

-all'art. 8, comma 1, lett.k che è competenza della Provincia *“il controllo del rendimento energetico nonché dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per i Comuni inferiori a 40.000 abitanti, ai sensi del 4 (regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991 n. 10) e successive modifiche e integrazioni e del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)”*;

- la deliberazione della Giunta Regionale del 22 dicembre 2014 n.1673 e s.m.i. ha approvato le disposizioni ed i criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici ed, in particolare, all'art. 13 dell'allegato A e s.m.i. stabilisce che ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192 e s.m.i., che le Autorità competenti *“effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza”*;

- con determinazione dirigenziale n° D/ del è stato approvato, tra l'altro, lo schema di disciplinare di incarico relativo al conferimento dell'incarico di servizio in oggetto;

- con la stessa determinazione dirigenziale:

- è stata impegnato l'importo complessivo pari a € 15.000,00 (quindicimila/00) di cui € 12.295,09 (dodicimiladuecentonovantacinque/09) quale corrispettivo del servizio ed € 2.740,914 (duemilasettecentoquaranta/914) per I.V.A. sulla missione 09 programma 06 titolo 1 macroaggregato 03 capitolo 6000 nell'ambito dei fondi del PEG provvisorio 2017;

- è stato atto che la restante parte della spesa complessiva pari ad € 32.580,00 (trentaduemilacinquecentottanta/00) verrà impegnata con successivo atto dirigenziale nel 2018;

- è stato individuato quale soggetto incaricato la società Tecnocivis S.p.A. con sede in Via Isidoro Bonini, 7 17100 Savona (SV) C.F.e P.I. 01225340098, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura Riviera di Liguria –Imperia, La Spezia, Savona REA SV-127864;

RICHIAMATE:

- la Legge 9 gennaio 1991, n. 10 *“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”* e s.m.i.;

- il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 *“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”* e s.m.i.;

- il D.M. 6 agosto 1994 di recepimento delle norme UNI attuative del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.;

-il D.P.R 21 dicembre 1999, n. 551 di modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.;

- il D.M. 17 marzo 2003 di aggiornamento degli allegati F e G del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i.;

- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 *“ Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”* e s.m.i.;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” ;
- il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”;
- il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 di modifica ed integrazione al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.;
- il Decreto 22 novembre 2012 “Modifica dell’Allegato A del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192 e s.m.i.;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
- il D.M. 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n: 74/2013”;
- la L. R. 29 maggio 2007, n. 22 “Norme in materia di energia” e s.m.i.;
- la deliberazione di Giunta Regionale del 22/12/2014 n. 1673 “ Approvazione delle disposizione e dei criteri per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici” e s.m.i.;
- le norme tecniche UNI, CEI, UNI-EN etc. applicabili alle attività ed agli impianti in oggetto.

Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge,

TRA

l’Ing. Patrizia MIGLIORINI, nata a Sanremo, il 22.01.1964, C.F. MGL PRZ 64A62 I138H, domiciliata ai fini del presente atto in Viale Matteotti n° 147 c/o Amministrazione Provinciale di Imperia in qualità di Dirigente del Settore Servizio Idrico Integrato – Impianti Termici della Provincia di Imperia, in nome e nell’interesse della quale agisce ai sensi dell’art. 76 del vigente Statuto Provinciale, di seguito denominata Amministrazione Provinciale;

E

la società Tecnocivis S.p.A. con sede in Via Isidoro Bonini, 7 17100 Savona (SV) C.F.e P.I. 01225340098, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura Riviera di Liguria –Imperia, La Spezia, Savona REA SV-127864, società unipersonale, rappresentata ai fini

del presente atto dalla Sig.ra Sandra Levatto, Amministratore Unico, nata a Savona il 23/06/1966, residente a Quiliano (SV), in Via Viarzo 13/1, C.F. LVRSDR66C63I480K di seguito denominata Società;

Si conviene e stipula quanto segue:

- Art. 1 -

Oggetto dell'incarico

L'Amministrazione Provinciale affida alla Società indicata in premessa l'incarico di servizio relativo al controllo degli impianti termici ubicati sul territorio provinciale, ad esclusione dei Comuni di Imperia e Sanremo, ai sensi della Legge del 09 gennaio 1991 n.10 e s.m.i. e del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. , dettagliatamente descritto al successivo art. 2 .

Le modalità di svolgimento dell'incarico dovranno essere conformi a quanto indicato al successivo art. 2 al presente disciplinare nonché ai criteri ed alle disposizioni impartite dal Dirigente del Settore Servizio Idrico Integrato – Impianti Termici.

- Art. 2 -

Descrizione delle prestazioni

La Società si impegna ad eseguire le ispezioni atte a verificare l'efficienza degli impianti termici sul territorio di competenza sia di potenza superiore a 35 Kw che di potenza inferiore a 35 Kw. per un numero complessivo pari a 750 (settecentocinquanta). La Società si impegna altresì a svolgere l'attività tecnico-amministrativa relativa all'effettuazione di detti controlli. In particolare le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono in:

1) studio e predisposizione documentazione di apposita campagna informativa da consegnare all'Amministrazione Provinciale per il successivo inserimento sul sito istituzionale dell'ente e sui principali siti *web* della Provincia di Imperia;

2) studio, realizzazione e stampa di 100 (cento) manifesti per la successiva affissione sui comuni del territorio di competenza;

3) predisposizione modello di verbale di visita conforme alla normativa in materia;

4) pianificazione, in accordo l'Amministrazione Provinciale e previa "bonifica" del *database* in possesso dell'Ente, programmazione ed esecuzione delle ispezioni atte a verificare l'efficienza degli impianti termici sul territorio di competenza per un numero complessivo di 750 ;

5) gestione informatizzata dei risultati in formato cartaceo delle ispezioni ed inserimento dati nel catasto regionale degli impianti termici (CAITEL) ;

6) supporto all'Amministrazione Provinciale nella gestione tecnico-amministrativa dei dati derivanti dall'attività ispettiva quali ad esempio adeguamenti anomalie, impianti pericolosi, contestazioni da parte degli utenti, etc.;

7) attività di assistenza all'utenza, per tutta la durata del servizio, sia in merito all'attività ispettiva che alle tematiche relative alle nuove disposizioni regionali ed alla normativa tecnica, con numero di telefono dedicato;

8) inserimento di circa 50 (cinquanta) rapporti di efficienza energetica pervenuti in formato cartaceo nel periodo transitorio definito dalla Regione Liguria ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 "Norme transitorie" della deliberazione di Giunta Regionale n.1005 del 28/10/2016 "Approvazione di modifiche alle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici approvati con deliberazione n.1673 del 22/12/2014";

9) relazione finale sulla attività svolta corredata con del file in formato *excell* riepilogativo di quelli trasmessi con frequenza trimestrale ai sensi dell' Allegato A) al presente disciplinare;

10) restituire il *data base* opportunamente implementato ed aggiornato in *Excel* ed anche in un formato compatibile con le diverse possibilità di importazione in *data base* evoluti e dovrà possibilmente essere compatibile con le importazioni previste dal nuovo catasto della Regione Liguria.

.La prestazione di cui al precedente punto 2) può essere oggetto di stralcio qualora le modalità di affissione non potessero essere realizzate a titolo gratuito con modalità da concordarsi con l'Amministrazione Provinciale.

- Art. 3 -

Oneri e obblighi a carico dell'Amministrazione Provinciale

L'Amministrazione Provinciale si impegna a:

- a) fornire alla Società l'accesso a tutta la documentazione inerente le schede di autocertificazione relative agli impianti termici nonché al *database* di gestione degli stessi;
- b) mettere a disposizione della Società i locali dove è ubicato l'archivio degli impianti termici (attualmente presso l'immobile denominato ex Genio Civile in Viale Matteotti ad Imperia), la linea telefonica e il *computer* in essi ubicati;
- c) rendere disponibili al personale addetto alle operazioni di controllo le credenziali al catasto regionale degli impianti termici CAITEL;
- d) rilasciare al suddetto personale idoneo documento di riconoscimento che dovrà essere esibito da detto personale prima di iniziare il servizio di controllo e ogni qualvolta si renda necessario.

L'Amministrazione Provinciale si assume altresì l'onere:

- delle spese postali propedeutiche ai controlli da effettuarsi a cura della Società ;
- della stampa dei "verbali di visita" predisposti dalla Società sulla base della modulistica conforme alla vigente normativa in materia;
- di provvedere altresì all'attività relativa all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni a carico degli utenti previste dalla normativa richiamata in premessa previa comunicazione della Società.

- Art. 4 -

Durata dell'incarico

L'incarico in oggetto avrà durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data della firma del presente disciplinare o comunque fino al completamento dell'attività oggetto del presente incarico.

- Art. 5 -

Obblighi della Società e rapporti con l'Amministrazione Provinciale

La Società si impegna a svolgere l'attività tecnico-amministrativa relativa al servizio di che trattasi ed in particolare a:

- a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente disciplinare ed alle eventuali richieste dell'Amministrazione Provinciale qualora non discordanti ;
- b) concordare congiuntamente all'Amministrazione Provinciale la programmazione delle ispezioni in modo da privilegiare la stagione di riscaldamento (15 ottobre- 15 aprile) nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 9 del D.P.R. 16 aprile 2013 n.74 e dai punti 13 e 14 dell'allegato A alla D.G.R. 1673 del 22/12/2014 e s.m.i.;
- c) comunicare all'Amministrazione Provinciale numero/i telefonici, fax, indirizzo di posta elettronica certificata dell'Amministratore Unico della Società o del responsabile del servizio al momento della firma del presente disciplinare;
- d) curare l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni;
- e) provvedere a tutte le incombenze relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla

disciplina del personale ed al buon funzionamento delle attrezzature;

f) impiegare nell'esecuzione del servizio personale in possesso di idonee e specifiche competenze tecnico-professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico. Il personale addetto ai controlli dovrà comunque essere in possesso, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 5, del D.P.R. 16 aprile 2013 n.74, dei seguenti requisiti minimi stabiliti dall'Allegato C a detto decreto

- una formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare;

- la conoscenza della legislazione tecnica e delle norme relative agli impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni;

-la competenza richiesta per redigere il rapporto di ispezione in tutti i suoi contenuti.

g) garantire un numero di personale in possesso dei requisiti di cui al precedente punto f) tale da poter eseguire il numero di controlli previsti dalla presente convenzione nei rispetto dei tempi indicati al precedente articolo 4;

h) comunicare all'atto della stipula del presente disciplinare o comunque prima dell'inizio delle attività i nominativi e la qualifica del personale addetto alle operazioni di controllo, comunicando tempestivamente per iscritto ogni sua variazione. Tali elenchi sottoscritti dall'amministratore unico della società dovranno almeno indicare per ciascun operatore:

1) generalità complete;

2) qualifica professionale;

3) possesso dei requisiti minimi professionali di cui all'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;

4) dichiarazione di cui al punto 2) dell'allegato C al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;

5) recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica.

i) far osservare al personale impiegato per l'esecuzione del servizio le disposizioni che regolano l'accesso presso le civili abitazioni nonché le norme comportamentali consone alla delicatezza del servizio prestato;

l) far osservare al personale impiegato per l'esecuzione del servizio l'obbligo di presentarsi con il documento di riconoscimento rilasciato dalla Amministrazione Provinciale, in posizione ben visibile;

m) garantire il continuo aggiornamento professionale, in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normativa e della legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi o seminari;

n) trasmettere i certificati delle prove di taratura degli strumenti utilizzati per le ispezioni da effettuarsi nel rispetto delle tempistiche indicate dal costruttore;

o) a sottoscrivere adeguata assicurazione di responsabilità civile.

La Società è ritenuta responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto doloso o colposo prodotto dal personale nel corso dei controlli, o per cause riconducibili agli stessi, che cagioni danni a terzi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti.

La Società esonera l'Amministrazione Provinciale da ogni responsabilità per infortuni e/o danni che si dovessero verificare in conseguenza delle operazioni di controllo.

La Società è responsabile degli eventuali danni derivanti all'utenza o a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei parametri da sottoporre a controllo siano essi imputabili all'operatore o al cattivo funzionamento delle apparecchiature e strumentazioni adoperate per l'effettuazione delle misure.

La Società è tenuta ad osservare il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui prederà conoscenza nello svolgimento del presente incarico. Tali informazioni non potranno essere cedute a terzi.

Le condizioni di cui al presente articolo dovranno permanere per tutta la durata dell'incarico.

- Art. 6 -

Modalità di pagamento delle prestazioni

Per le prestazioni sopra indicate l'Amministrazione Provinciale si impegna a corrispondere alla Società, dietro presentazione di regolare fattura, la somma di € 47.580,00 (quaranta/00) di cui € 39.000,00 (trentanove/00) mila per onorario ed € (duecentoquaranta/00) per I.V.A. nella misura del 22%.

Alla presentazione della documentazione relativa delle attività di cui al precedente art.2, a stati di avanzamento quadrimestrali, verranno corrisposti alla Società tre rate di acconto di importo pari ad € 11.000,00 (undici/00) mila oltre I.V.A. La prima, dietro presentazione di regolare fattura, entro dicembre 2017 e le ulteriori due rate di acconto, sempre a seguito di presentazione di regolare fattura, nei primi due quadrimestri del 2018. La rata a saldo pari a € 6.000,00 (seimila/00) mila oltre I.V.A. verrà corrisposta a seguito della approvazione da parte dell'Amministrazione Provinciale della relazione finale ai sensi del precedente art. 2 punto 9).

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti ed onnicomprensivi e pertanto sono a carico della Società tutte le spese relative all'espletamento del presente incarico.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n° 136, i pagamenti saranno effettuati a favore della Società sul conto dedicato, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o con altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni. La Società si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo succitato.

- Art. 7 -

Penale

Qualora la Società non trasmetta o ritardi nel trasmettere la documentazione indicata al precedente art. 2 del presente disciplinare entro 20(venti) giorni dalla data della richiesta da parte del Dirigente del Settore Servizio Idrico Integrato – Impianti Termici verrà applicata una penale giornaliera di Euro 100,00 (cento/00) a partire dal termine ultimo per la consegna dei documenti fino ad un massimo del 10% dell'importo complessivo di cui al precedente art.6.

I documenti si intenderanno come non trasmessi:

- nel caso di mancato inserimento al catasto regionale impianti termici (CAITEL);
-qualora risultino mancanti anche di una sola parte, o, comunque, risultino lacunosi e carenti in modo tale da inficiarne la validità e da esporre l'Amministrazione Provinciale ad inadempienze di legge.

L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità della Società per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione Provinciale o per ulteriori oneri che quest'ultima dovesse sostenere per cause imputabili al professionista incaricato.

- Art. 8-

Spese ed oneri a carico della Società

Tutte le spese dipendenti dalla sottoscrizione del presente atto e quelle da esso conseguenti sono a carico della Società senza eccezioni, così come sono a suo carico le spese di registrazione se dovute.

- Art. 9-

Cessione del contratto

La Società non può cedere a terzi, in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma, il contratto, pena la risoluzione dello stesso ed il risarcimento del danno fatto.

- Art. 10-

Risoluzione del contratto

L'Amministrazione Provinciale ha la facoltà di procedere, in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto, in esito a formale diffida, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC per gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte della Società o per adempimenti non conformi alle disposizioni del presente disciplinare. Saranno comunque pagate le spese sostenute dalla Società per le prestazioni eseguite fino alla data della diffida salvo il diritto da parte dell'Amministrazione Provinciale al risarcimento del danno che l'inadempimento degli obblighi assunti dall'incaricato possa dar luogo .

- Art. 11 -

Recesso

L'Amministrazione Provinciale può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In tal caso alla Società spetta il corrispettivo per il servizio svolto fino a quel momento. La Società può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi della cui gravità dovrà dar conto alla Amministrazione Provinciale tramite comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Amministrazione Provinciale con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. In tal caso alla Società avrà diritto al solo corrispettivo per l'attività svolta fino alla data del recesso.

- Art. 12-

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia che potesse sorgere in merito all'interpretazione del presente disciplinare che non si dovesse definire in via bonaria sarà deferita al Tribunale di Imperia.

- Art. 13-

Clausole finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si applicheranno comunque le normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Qualunque modifica al presente disciplinare dovrà risultare da atto scritto alla quale forma le parti attribuiscono carattere essenziale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Imperia, li

per l'Amministrazione Provinciale
Il Dirigente del Settore
Ing. Patrizia MIGLIORINI

per la Società
L'Amministratore Unico
Sandra LEVRATTO